



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi  
*Vigilanza e Registri sportivi*

Provvedimento n. 4

del 29-03-2023

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –  
**SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA,**  
**CF 97565030018** – nullità iscrizione

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 3 rubricato “Requisiti per l’iscrizione”, comma 1) del Regolamento per cui *“L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:*
- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa;*
  - b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.*
  - c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o*

*DM*

*eventi formativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3) quelle che esercitino attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;*

*d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;*

*e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;*

*f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio (FMSI e FICr)."*

**VISTO**

*l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui "sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*

**VISTA**

*la nota del 21/02/2023 con la quale la FIJLKAM trasmetteva al CONI lo Statuto dell'affiliata "SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA", CF 97565030018, chiedendone una verifica formale in quanto da un primo esame dello stesso l'associazione sembrava prefigurarsi come una "associazione di secondo livello" e pertanto in contrasto con quanto stabilito all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;*

**VISTA**

*l'iscrizione in data **09/10/2006** della "SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA", CF 97565030018, quale affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana (FPI) con codice affiliazione 1480 valida sino al **31/12/2006** e rinnovata, tranne per l'anno sportivo in scadenza al **31/12/2011**, per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2017** e supportata dal **27/04/2018** al **31/12/2018** dall'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva ACSI con codice affiliazione 115012 e dal **24/05/2019** al **31/12/2023** dall'affiliazione alla FIJLKAM con codice 01TO1912;*

**RILEVATO**

*che la suddetta iscrizione per gli anni sportivi in scadenza al **31/12/2018** ed al **31/12/2023** non è risultata valida in quanto, gli Organismi di affiliazione ACSI e FIJLKAM, ciascuno per gli anni sportivi di propria competenza, non hanno provveduto a trasmettere, il nominativo del Presidente del Consiglio societario, il rinnovo della carica del Legale Rappresentante ed il nominativo di almeno n. 1 tesserato;*



- PRESO ATTO** del controllo effettuato dal CONI sullo Statuto della “**SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA**”, trasmesso dalla FIJLKAM, peraltro già presente nella Piattaforma del Registro CONI in quanto caricato da altro Organismo sportivo, all’art. 5 – Soggetti tesserati/Soci e Organismi affiliati, lettera A) – Organismi Affiliati - punto 1 recita: *possono affiliarsi a SPORTFORMA – Associazione Polisportiva Dilettantistica organismi che prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali che utilizzano le strutture e/o i servizi del sodalizio, se società sportive dilettantistiche costituite nei modi previsti dall’art.90 della Legge 289/2002 così come modificato dalla legge 186/04*” e dal successivo punto 2 “*gli organismi che intendono affiliarsi all’associazione SPORTFORMA devono presentare domanda di affiliazione... omissis...*”
- PRESO ATTO** altresì, che dalle previsioni statutarie sopra citate e da quelle ulteriori presenti nei successivi articoli dello Statuto è risultata confermata la natura federativa (“associazione di secondo livello”) della “**SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA**”;
- PRESO ATTO** della nota del 23/02/2023 con la quale la FIJLKAM, a seguito delle proprie valutazioni e di quelle confermate dal CONI ha chiesto la cancellazione dal Registro CONI della “**SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA**”, CF 97565030018;
- RITENUTO** che alla luce della citata nota del 23/02/2023 e delle verifiche effettuate dall’Ufficio del CONI, l’iscrizione della “**SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA**”, CF 97565030018, è risultata conseguita in carenza dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento di Funzionamento del Registro citato in premessa;

#### **DISPONE**

- la nullità dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della “**SPORTFORMA, ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA**”, CF 97565030018;
- di comunicare tale disposizione all’Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati